



Michele PARTIPILO

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

CIRCOLARE 17/2020

**FATTURE ELETTRONICHE
LE NUOVE CODIFICHE DOCUMENTI UTILIZZABILI DALL'1/10/2020 E
OBBLIGATORIE DAL 01/01/2021**

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:

- *nuovi codici "Tipo documento";*
- *un maggior dettaglio dei codici "Natura" dell'operazione.*

I nuovi codici sono utilizzabili dall'1.10.2020. Gli stessi saranno obbligatori dall'1.1.2021 (fino al 31.12.2020 è possibile quindi utilizzare gli attuali codici).

Tra le altre novità si evidenzia:

- *l'introduzione di nuove codifiche "Tipo ritenuta" e "Modalità pagamento";*
- *l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (opzionale);*
- *l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per gli sconti / maggiorazioni;*
- *l'introduzione del nuovo codice "Modalità pagamento" per il **PagoPA** (MP23).*

NUOVI “TIPO DOCUMENTO”

Sono stati introdotti **nuovi codici** per gestire le seguenti fattispecie:

Codice	Tipo documento
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16 NEW	<p>Integrazione fattura reverse charge interno</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).</p> </div> </div>
TD17 NEW	<p>Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).</p> </div> </div>
TD18 NEW	<p>Integrazione per acquisto di beni intraUE</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).</p> </div> </div>
TD19 NEW	<p>Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.</p> </div> </div>
TD20	<p>Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).</p> <p>Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 65 e 72 disponibili nell'area "Fatturazione elettronica" del proprio sito Internet, il codice "TD20" va utilizzato esclusivamente per le autofatture "da regolarizzazione" emesse dall'acquirente / committente a seguito dell'omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.</p> <p>In tal caso si rammenta che nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento</p>

TD21 NEW	Autofattura per splafonamento  L'esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell'IVA in misura superiore all'ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21 . A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
TD22 NEW	Estrazione beni da un deposito IVA
TD23 NEW	Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite mod. F24)
TD24 NEW	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 NEW	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26 NEW	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27 NEW	Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

In merito all'integrazione della fattura con reverse charge interno / estero l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di procedere all'integrazione del documento cartaceo con l'aliquota IVA e l'imposta e alla "doppia" annotazione, senza transitare dallo Sdl. Tale possibilità rimane valida senz'altro fino al 31.12.2020. Dovrà essere chiarito se dall'1.1.2021 l'unica modalità utilizzabile è quella elettronica (utilizzo obbligatorio dei nuovi "Tipo documento" TD16, TD17, TD18 e TD19).

NUOVI CODICI "NATURA OPERAZIONE"

Con le nuove Specifiche tecniche sono state **dettagliate maggiormente** la "Natura" delle operazioni:

- **non soggette IVA** (N2);
- **non imponibili** (N3);
- **reverse charge** (N6);

prevedendone una **suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell'operazione** (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell'operazione va specificata in presenza di un'operazione senza indicazione dell'IVA.



A decorrere dall'1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).

Codice	Tipologia operazione	
N1	Escluse ex art. 15	
N2 non soggette	N2.1	Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
	N2.2	Non soggette – altri casi
N3 non imponibili	N3.1	Non imponibili – esportazioni
	N3.2	Non imponibili – cessioni intraUE
	N3.3	Non imponibili – cessioni verso San Marino
	N3.4	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
	N3.5	Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
	N3.6	Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Esenti	

N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	
N6 inversione contabile	N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
	N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
	N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati
	N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico
	N6.9	Inversione contabile – altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)	

L'elaborazione dei testi, ancorchè curata con attenzione, non impegna alcuna responsabilità